

Fondazioni. Tar Bologna sulla presenza rilevante dell'impresa L'«interesse» esclude la Onlus

Guglielmo Saporito

»»» Quando una società privata promotrice mantiene una presenza rilevante, le fondazioni si distinguono dalle Onlus. È questo il principio applicato dal Tar Bologna nella sentenza 4480 del 2007.

La pronuncia rappresenta un primo chiarimento sulle "fondazioni di partecipazione", enti formalmente fondazioni, ma con forte presenza, tra i soci, di enti o società commerciali. Presenza che può impedire alla fondazione di accedere al regime fiscale delle Onlus, ferma restando l'autonomia tra ente ed fondatori.

La norma di riferimento è l'articolo 10, comma 10 del decreto legislativo 460/97. L'agenzia delle Entrate e quella per le Onlus la ap-

plicano sottolineando che enti pubblici e società commerciali possono partecipare alle fondazioni: se si aspira però alla qualifica di Onlus, non possono esercitare un'influenza dominante. Per verificare se sussista questo tipo di influenza occorre rifarsi all'atto costitutivo o allo statuto.

Nel caso esaminato dal Tar, il fondatore unico è una società farmaceutica. Lo sviluppo delle attività della fondazione avviene attraverso l'impiego della dotazione iniziale, alimentata dai versamenti del fondatore, e da donazioni, lasciti, contributi o elargizioni. Due terzi dei consiglieri di amministrazione sono nominati dal fondatore, mentre il segretario (incaricato della gestione or-

dinaria) è nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione del fondatore ed è preferibilmente prescelto tra i dirigenti della società fondatrice.

Secondo il Tar, bastano questi elementi a identificare una "fondazione d'impresa", cioè un soggetto costituito e finanziato da una società commerciale. Da ciò è desunta un'influenza dominante dell'impresa privata in seno alla fondazione, al punto che - ferma restando l'autonomia giuridica tra i due soggetti - non se ne coglie una reale distinzione quanto a *mission* e politiche perseguite. Per di più, lo statuto della fondazione non rispettava il divieto posto dal citato articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 - di

svolgere attività diverse dalla ricerca scientifica: lo Statuto allargava infatti il campo della «ricerca scientifica di particolare interesse sociale», indicando tra gli scopi della Fondazione quelli «solidaristici culturali e di tutela ambientale», e lo sviluppo di «interventi generatori di effetti benefici in ambiti sociali meritevoli di azione solidaristica».

L'ultimo punto esaminato dai giudici bolognesi riguarda la previsione, da parte della fondazione, delle modalità di utilizzo del personale di ricerca e tecnico-amministrativo, del conferimento di beni, strutture e di impianti necessari allo svolgimento di attività di ricerca. Secondo il Tar questi meccanismi non devono essere oggetto di previsioni statutarie, bensì di eventuali convenzioni con università, enti di ricerca e altre fondazioni.

Nelle fondazioni, dunque, il regime Onlus è legato al peso dei soci, come già hanno sottolineato l'agenzia delle Entrate (risoluzione 164 del 28 dicembre 2004) e la Commissione tributaria regionale di Milano (13/19/07 del 24 gennaio 2007). Se il soggetto che chiede l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus annovera tra i propri soci società commerciali o altri enti esclusi espressamente dal Dlgs 460/1997, occorre verificare il ruolo che questi enti ricoprono all'interno dell'organizzazione. Se emerge un'influenza dominante di questi enti nelle determinazioni dell'organizzazione, la fondazione è considerata un ente strumentale alle finalità dei soggetti che non possono essere iscritti tra le Onlus: quindi a sua volta non può essere iscritta tra le Onlus. Un'eventuale influenza dominante può quindi contaminare l'impegno in attività di ricerca scientifica, e precludere alla fondazione i vantaggi fiscali delle Onlus.

